



# COMUNE DI OSSI

Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS)  
C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904  
Tel. 0793403100 Fax 0793403141

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.49 DEL 05-04-2022

**PROPONENTE:**

**SERVIZIO INTERESSATO  
RAGIONERIA**

**Oggetto: Art. 3 comma 4 D.lgs 23.06.2011 n. 118. Riaccertamento ordinario dei residui.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso il parere, di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
**Favorevole;**

Per i seguenti motivi:

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonia Marmillata**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
**Favorevole;**

Per i seguenti motivi:

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonia Marmillata**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Visti:**

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

**Richiamato** altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

**Dato atto che**, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**Considerato che** la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**Tenuto conto che:**

- a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021 ai fini del loro riaccertamento;
- b) che i responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.03.2021;

**Atteso che** si sta predisponendo il bilancio di previsione 2022/2024;

**Dato atto che** ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021;
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale alla cancellazione dei residui non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2022, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Con voti unanimi** favorevoli espressi in forma palese

## **D E L I B E R A**

1. **Di approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2021, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
All A) Elenco residui attivi da riportare;  
All B) Elenco residui passivi da riportare;  
All C) Elenco residui passivi da cancellare e reimputare.

2. **Di incrementare**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2022, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare;
3. **Di approvare** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione del bilancio pluriennale 2021-2023;
4. **Di procedere** contestualmente con la re imputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
5. **Di riaccertare e reimpegnare**, a valere sull'esercizio 2022 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
6. **Di dare atto che** le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2021;
7. **Di dichiarare**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267.